

CDR 7 “Affari regionali e autonomie”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali e autonomie” è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione e attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori); le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura, altresì, la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell’esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze

funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari a euro 218.044.014,00 e sono destinate per euro 1.312.619,00 al funzionamento, per euro 212.731.395,00 agli interventi e per euro 4.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 1.312.619,00 sono destinate alle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (cap.260), per il federalismo amministrativo, consulenze e strumenti di supporto info-comunicazione on line (cap. 435), per i Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), per le missioni nazionali ed estere, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap. 442), alle spese di funzionamento derivanti dalle attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (cap. 444), per studi, indagini e rilevazioni a supporto alle attività istituzionali, implementate a seguito e per effetto delle sopraggiunte attività di raccordo con le Regioni (cap. 456), alle spese di rappresentanza (cap. 459), per l'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni paritetiche, previste nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi della legge n. 183 del 2002 (cap. 485) e alle spese per le attività di supporto previste dall'articolo 33, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (cap. 491).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		%	%	%
260	40.771,00	85	85	100
435	4.246,00	100	100	-
439	326.020,00	100	100	100
442	25.000,00	85	85	100
444 N.I.*	500.000,00	-	-	-
456	1.083,00	100	100	-
459**	1.460,00	-	-	-
460	4.642,00	100	100	100
485***	109.397,00	85	-	100
491	300.000,00	75	50	-
tot.	1.312.619,00			

* Capitolo istituito ai sensi dell'articolo 143 del disegno di legge di bilancio dello Stato che ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.). L'impegno e la liquidazione delle risorse assegnate non sono attualmente prevedibili in quanto conseguenti a valutazioni di carattere inter-istituzionale. Il capitolo essendo di nuova istituzione non presenta residui

** La percentuale della capacità di impegno e pagamento del cap.459 non è stimabile perché dipende dalle valutazioni delle autorità politiche;

***La percentuale della capacità di pagamento del cap.485 non è stimabile perché dipende dal numero di riunioni svolte dalle Commissioni paritetiche (per liquidare i compensi necessitano minimo tre riunioni annue).

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 212.731.395,00 e sono destinate:

a) "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" (cap. 441)

- euro 209.506.475,00 alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Il Fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 593 della legge di bilancio 31 dicembre 2021 n. 234. La disposizione normativa demanda a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, mentre le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, nel Fondo confluiscono sia il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio

1994, n. 97) che il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 1, commi 319, 320 e 321);

b) “*Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 7, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)*” (cap. 451)

- euro 166.160,00, di cui euro 4.000,00 alla quota associativa all’*International Scientific Committee on Research in the Alps* (ISCAR) (art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010), euro 50.000,00 alla convenzione con il Politecnico di Torino sottoscritta in data 14 luglio 2022 ed euro 112.160,00 alle convenzioni da stipulare con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo già dipendente dell’EIM, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010);

c) “*Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche*” (cap. 484)

- euro 2.139.275,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

d) “*Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche*” (cap. 486)


- euro 919.485,00, destinati al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	Stanziamento 2023	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
		%	%	%
441*	209.506.475,00	-	-	80
451	166.160,00	70	20	50
484**	2.139.275,00	100	100	-
486**	919.485,00	100	100	-
tot.	212.731.395,00			

* per il cap. 441 l'impegno e la liquidazione delle risorse assegnate potranno essere effettuati solo a seguito della ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale ed all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Conferenza unificata, per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. La tempistica dei predetti atti, pertanto, non è attualmente prevedibile in quanto conseguente a valutazioni di carattere inter-istituzionale;

** per i capp. 484 e 486 si sottolinea che il decreto di riparto, propedeutico all'erogazione dei fondi è a firma del Ministro e non è possibile, a priori, prevederne la data di registrazione. Pertanto, le conseguenti attività di pagamento, pur se temporalmente prevedibili da un punto di vista tecnico, risultano subordinate all'effettivo perfezionamento dell'atto.



2021	2022	2023
€ 37.228.192	€ 158.731.395	€ 212.731.395

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari a euro 4.000.000,00 e sono destinate:

a) *“Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori”* (cap. 940)

- euro 1.500.000,00 ai comuni delle isole minori per il finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori. Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha disposto un finanziamento di euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 4 agosto 2022, sono state indicate le modalità di erogazione del fondo nei confronti dei comuni delle isole minori. Si prevede di erogare i finanziamenti per le tre annualità 2021, 2022 e 2023 entro il 30 giugno 2023;

b) *“Interventi connessi al PNRR a favore delle province autonome di Trento e Bolzano”* (cap.951)

- euro 2.500.000,00 alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per interventi in conto capitale connessi al PNRR, ai sensi dell’articolo 42, comma 5 quater, del decreto-legge del 17 maggio del 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il Piano degli interventi di ciascuna Provincia Autonoma, è individuato nell’elenco allegato al decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in data 29 settembre 2022. In particolare, per la Provincia Autonoma di Trento, le risorse saranno utilizzate per la realizzazione di un Hospice pediatrico a completamento della rete di cure palliative pediatriche in sinergia con il centro di prontoterapia di Trento; per la Provincia di Bolzano, lo stanziamento è finalizzato al risanamento del Palazzo della Signoria. Entrambi gli interventi saranno realizzati secondo il cronoprogramma allegato allo stesso DM, da concludersi entro il 2026. Le risorse saranno così erogate: il 20% a titolo di acconto rispetto al valore totale degli

interventi entro il primo trimestre del 2023; l'ulteriore 20% al momento della stipula del primo contratto dei lavori; il 50% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, previo invio di una puntuale e documentata rendicontazione delle attività svolte, delle spese e dei costi effettivamente sostenuti; il restante 10% a seguito della trasmissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Indicatori di realizzazione finanziaria

<i>SPESE PER IN CONTO CAPITALE</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamiento 2023</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
940	1.500.000,00	100	100	100
951 N.I.	2.500.000,00	20	20	-
tot.	4.000.000,00			

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane; trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 giugno 2023, delle proposte dei decreti di riparto previsti dall'art.1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234.			
DESCRIZIONE	<p>Il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è stato istituito dalla legge 31 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", art. 1, commi 593, 594, 595 e 596.</p> <p>Il Fondo è finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle province autonome. Il Fondo, a partire dal 2023 è finanziato dalla norma istitutiva con euro 200.000.000,00, oltre euro 9.506.475,00 derivanti dalla confluenza del "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani". L'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234 prevede che gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna siano ripartiti con un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e che quelli destinati alle regioni e agli enti locali siano ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 441	2023	2024	2025
		209.506.475,00	206.043.081,00	206.917.485,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 giugno 2023, delle proposte dei decreti di riparto previsti dall'art.1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 giugno 2023, delle proposte dei decreti di riparto previsti dall'art.1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n.234	UNITA' DI MISURA (Giorni di ritardo)	TARGET	
			0 giorni	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM.			
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 451	2023	2024	2025
		166.160,00	166.160,00	166.160,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale.			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	UNITA' DI MISURA (valore in N)	TARGET	
			almeno 1	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Tutela delle minoranze linguistiche - Attuazione artt. 9 e 15 della Legge 15.12.1999, n. 482.			
DESCRIZIONE	La Legge 482/99 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (d.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato d.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi. Il Dipartimento provvede alla predisposizione della proposta di decreto di ripartizione dei fondi in argomento.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		2023	2024	2025
	Cap. 484	2.139.275,00	2.139.275,00	2.139.275,00
	Cap. 486	919.485,00	919.485,00	919.485,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione della documentazione e nell'invio all'Autorità politica del decreto di riparto delle risorse stanziato, ai sensi degli artt. 9 e 15 della legge 482/99 e al relativo Avviso pubblico (entro il 15 ottobre 2023).			
FONTE DEL DATO	protocollo informatico e sistema di posta elettronica.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 15 ottobre 2023, della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche	UNITA' DI MISURA <i>giorni di ritardo</i>	TARGET	
			0 giorni	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori (emanazione del decreto dipartimentale di erogazione ai comuni dell'importo dovuto, a valere sull'annualità 2023, entro il 30 giugno 2023).			
DESCRIZIONE	Il Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori è stato istituito dall'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, legge di Bilancio 2021 con un importo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 940	2023	2024	2025
		1.500.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nell'emanazione e trasmissione all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del decreto del Capo del Dipartimento di erogazione ai comuni delle somme dovute entro il 30 giugno 2023.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del decreto del Capo del Dipartimento di erogazione ai comuni delle somme dovute, entro il 30 giugno 2023	UNITA' DI MISURA (giorni di ritardo)	TARGET	
			0 giorni	